

AUTOTRASPORTO: NESSUN CONTRIBUTO DOVUTO AD ART PER MEZZI INFERIORI A 26 MILA CHILOGRAMMI O PER FATTURATO RILEVANTE AL DI SOTTO DI 3 MILIONI DI EURO L'ANNO.

Una gran parte degli autotrasportatori non è quindi soggetta all'obbligo di contribuzione in favore dell'Autorità di Regolazione dei trasporti.

A seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti anche gli **operatori economici operanti nel settore dei servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.**

Tale obbligo sussiste però **solo** per quegli operatori che si avvalgono di mezzi di capacità di carico di massa complessiva superiore a 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.

Il contributo è fissato nella seguente misura:

- **0,6 per mille** del fatturato **2017** per l'annualità **2019**
- **0,6 per mille** del fatturato **2018** per l'annualità **2020**
- **0,6 per mille** del fatturato **2019** per l'annualità **2021**

Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Peraltro, il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del contributo è **solo** quello riconducibile ai mezzi con la capacità sopra individuata (superiore a 26.000 kg.), impiegati **esclusivamente** nei servizi di trasporto da/per le infrastrutture sopra richiamate.

Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi i ricavi conseguiti per attività eventualmente svolte all'estero da detti mezzi.

Il fatturato rilevante è solo quello superiore a 3 milioni di euro l'anno, pertanto il contributo da parte delle aziende dell'autotrasporto, è dovuto **solo** se il suo importo risulti superiore a 1.800,00 euro per ciascuna annualità.

Di conseguenza, una gran parte degli autotrasportatori non è soggetta all'obbligo di contribuzione in favore dell'Autorità di Regolazione dei trasporti.

Il contributo dovrà essere versato secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it da venerdì 5 marzo p.v.

Torino, 1° marzo 2021